



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI

DETERMINA n. 790 DGR-U DEL 30/07/2020

Oggetto: Ex Consigliere Michele Pisacane titolare di assegno vitalizio diretto.
L.R. Campania n.38/2012, Art.4 - Esclusione erogazione assegno vitalizio mensile.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

- che l'ex Consigliere Regionale Pisacane Michele è titolare di assegno vitalizio ex Legge Regionale del 5 giugno 1996 n. 13;
- che, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, pervenuta in data 9 giugno 2020, prot. CR n. 7982/2020, l'ex Consigliere Pisacane Michele ha dichiarato
- che la legge regionale 24 dicembre 2012, n. 38, all'art. 4, commi 1 e 2, stabilisce che:
"In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto-legge 174/2012, se il titolare dell'assegno vitalizio è condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), Titolo II (Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione) del Codice penale e la condanna comporta l'interdizione dai pubblici uffici, l'erogazione del vitalizio in godimento è esclusa ai sensi degli articoli 28 e 29 del Codice penale dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e per una durata pari a quella dell'interdizione stessa";
- 2. *Il titolare dell'assegno vitalizio che è condannato ai sensi del comma 1 è tenuto a darne comunicazione, entro cinque giorni, ai competenti uffici del Consiglio regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di eventuali condanne, procedendo al recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal passaggio in giudicato delle sentenze di condanna."*
- che l'art. 28 comma 2 del Codice Penale dispone che l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di altro ente pubblico;
- che il comma 3, dello stesso articolo, afferma che l'interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l'interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli ed onorificenze;



- che, dall'analisi delle disposizioni statali e regionali citate, emerge che l'esistenza di una condanna penale definitiva costituisce il presupposto per l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione dell'erogazione del vitalizio per un periodo pari a quello della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, indipendentemente dalle ulteriori vicende relative all'applicazione della pena quali la concessione della sospensione condizionale della stessa;

RILEVATO

- che l'Ufficio Speciale Avvocatura della Regionale Campania, con parere prot.n.11/RIS del 25/06/2020, acquisito agli atti della UD Affari Legali con prot. n. 8874, in merito alla sospensione dell'erogazione del vitalizio all'ex consigliere Pisacane, ha evidenziato che:
 - a) "l'art.1, comma 2 lettera n) del decreto legge 174/2012, nel prevedere l'esclusione dell'erogazione del vitalizio nei casi in cui la condanna per talune tipologie di reati comporti oltre alla condanna anche l'interdizione dai pubblici uffici, nulla dispone per i casi in cui venga concessa la sospensione condizionale della pena";
 - b) le pene accessorie sono elencate dall'art. 19 c.p. e fra di esse rientra l'interdizione dai pubblici uffici ma non la sospensione dell'erogazione del vitalizio che è da considerarsi, pertanto, sanzione amministrativa accessoria;
 - c) la Corte di Cassazione, con molteplici decisioni giurisprudenziali, ha escluso l'applicazione del beneficio condizionale alle sanzioni amministrative accessorie (Cassazione Penale, Sez. III, 22 ottobre 2008, n.39499);
- che l'Ufficio Affari Legali del Consiglio regionale unitamente alla Direzione Generale Legislativa con mail del 7 luglio 2020 hanno ribadito quanto già precisato dall'Avvocatura regionale circa la configurazione della previsione di cui all'art. 4, comma 1, L.R. 38/2010 quale sanzione amministrativa accessoria conseguente ad una sentenza di condanna definitiva (*cf. Cass. Penale sent. 27297 del 10/05/2019 - Cass. Penale, Sez. IV n. 13499 del 29.01.2020*);
- che la legge regionale opera in ambito differente da quello penale, di esclusiva competenza statale e si limita, anche per non incorrere in rilievi di incostituzionalità, a introdurre una sanzione amministrativa nella disciplina dell'assegno vitalizio, istituto quest'ultimo regolato con normativa regionale quanto ai presupposti, alla quantificazione ed alle modalità di erogazione;

RITENUTO

- pertanto di dover procedere ad escludere l'erogazione del vitalizio all'ex Consigliere Michele Pisacane,



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI

- di dover procedere, in applicazione del comma 2 dell'art. 4, della L.R. 38/2012, al recupero delle somme erogate e non dovute relativamente al periodo intercorrente tra il passaggio in giudicato della sentenza ed il 31 maggio 2020;

VISTI

- la legge n. 718 del 20/11/2018;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs.165/2001;
- il D.Lgs.118/2011 come modificato dal D.Lgs.126/2014;
- la L.R. 13/96 e ss.mm.ii.;
- la L.R.38/12 e ss.mm.ii.;
- la determina dirigenziale n.189 del 25/02/2019;

D E T E R M I N A

- di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, a sospendere l'erogazione del vitalizio all'ex consigliere regionale Michele Pisacane, a
- di procedere al recupero delle somme erogate e non dovute relative a tale vitalizio, demandando a successivo provvedimento la quantificazione e l'accertamento di tali somme;
- di inviare il presente provvedimento al Responsabile della Trasparenza del Consiglio Regionale, all'UD Status dei Consiglieri, per quanto di competenza e al sig. Pisacane Michele.

Il Funzionario
Filomena Marotta



IL DIRETTORE GENERALE
Santa Brancati